

ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI SIENA

MEMORIA DIFENSIVA

Ord. N. 83 del 6 agosto 2018

ex art. 98 del Regolamento del Palio

La Contrada della Tartuca in persona del Priore pro tempore Paolo Bennati, in relazione alle proposte di sanzioni formulate nei suoi confronti dall'assessore delegato Alberto Tirelli espone quanto segue in sua difesa.

Premessa

Con ordinanza n. 83 prot. n. 64423 del giorno 6.8.2018 (All. 1) l'Assessore Delegato Alberto Tirelli ha aperto procedimento sanzionatorio nei confronti di questa Contrada per fatti ed episodi avvenuti in occasione del Palio del 2 luglio 2018, proponendo nei suoi confronti le seguenti sanzioni:

- a) La "squalifica" per n. 2 Palii alla Contrada della Tartuca, considerata responsabile del reiterato atteggiamento tenuto tra i canapi dal proprio fantino in base al comma 2 dell'art. 101.
- b)"Una deplorazione", per la responsabilità diretta in base al comma 1 dell'art. 101, in quanto è stato violato il dettato dell'art. 87, che richiama il comma 2 dell'art. 63, da parte del proprio Capitano con continuità in più occasioni.

Tale ordinanza è stata notificata in data 6 agosto 2018 e pertanto il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie difensive scadrà il 16 agosto 2018.



Su delega del sottoscritto Priore, incaricati della Contrada hanno richiesto presso gli uffici Comunali copia conforme di estratto della Relazione dei Deputati della Festa del Palio 2.7.2018 e di ogni altro documento e supporto allegato alla stessa secondo l'elenco ivi contenuto, per le parti che riguardassero la Contrada della Tartuca e che il dirigente del Comune a ciò preposto nel rilasciare copia conforme dello stesso ha confermato che nulla altro vi fosse oltre quanto consegnato (All. 2).

Tutto ciò premesso la Contrada della Tartuca espone i seguenti motivi a sostegno della richiesta di rigetto delle proposte formulate nei suoi confronti.

*** *** ***

- I -

SULLA PROPOSTA DI SQUALIFICA PER DUE PALII

1. Il fatto e la motivazione della proposta

1.1. La condotta del Capitano: sua corretta ricostruzione

L'Assessore Delegato propone l'esclusione per due Palii così descrivendo e motivando la sua proposta:

In via preliminare richiama testualmente come di seguito le varie relazioni presenti in atti:

La relazione dei Deputati della Festa, dalla quale emerge che:

- 1) in occasione della terza prova il fantino della Tartuca, ha trascurato il posto assegnatogli e si è diretto verso la Contrada della Chiocciola;
- 2) al termine della quarta prova, incontrando i Priori ed i Capitani delle Contrade della Tartuca e della Chiocciola, appositamente convocati, il Sindaco "ha ammonito che qualunque comportamento anomalo dei fantini sarebbe stato addossato, in termini di responsabilità, anche alla relativa Contrada ai sensi dell'art.101";
- 3) la dettagliata analisi, effettuata per la descrizione delle fasi della mossa, permette un'ampia valutazione delle irregolarità commesse dal fantino della Tartuca;
 - 4) il Capitano della Tartuca ha ripetutamente impartito ordini al proprio fantino a voce dal Palco dei Giudici, chiaramente uditi dagli stessi Deputati; nonché ha usato il proprio cellulare per effettuare ripetute chiamate e inviare messaggi costringendo il Sindaco "ad un 'azione perentoria con la quale si è fatto consegnare il cellulare dal Capitano"

Via Tommaso Pendola. 21 - 53100 Sinna - tel. e fax 0577 19118 e-mail: tartuca@tartuca.it



La relazione degli Ispettori di Pista, dalla quale emerge che:

- 1) In occasione della quarta prova, durante il c.d. tondino la Tartuca ostacolava più volte il cavallo della Contrada della Chiocciola;
- 2) In occasione delle fasi della mossa del Palio la Tartuca "stazionava costantemente in prossimità del Verrocchino" e "impediva l'ingresso della rincorsa".

La relazione del Mossiere, dalla quale emerge:

- 1. Una minuziosa ricostruzione delle fasi della mossa, evidenziando il comportamento tenuto dal fantino della Tartuca, teso ad ostacolare "immediatamente" l'entrata della rincorsa e soggetto a numerosi richiami ed avvertimenti, quantificati, nella relazione dei Deputati ed Ispettori, rispettivamente in quattro e due;
- 2. Il perdurare del comportamento, in tutte le fasi della stessa mossa, del fantino della Tartuca che, uscendo dal recinto dei canapi, evidenzia "le intenzioni del fantino"
- a) La memoria della Contrada della Chiocciola, dalla quale emerge una serie di considerazioni che, sulla base dei documenti ufficiali prodotti dai Deputati, Ispettorie Mossiere, non altera il quadro già delineato, né fornisce nuovi elementi tali da costituire motivo di osservazione. Anche il riferimento al documento redatto dal Magistrato delle Contrade, allegato n.1 alla memoria, pur condividendo i punti di considerazione riguardo il paragrafo "Mossa, Mossiere, rincorsa", nonoffreelementi utili di anali si del procedimento in esame inquanto l'Assessore Delegato ha già ben chiaro il quadro di possibili sanzioni.
- b) La memoria della Contrada della Tartuca, che si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal Mossiere nella sede della Contrada vincitrice, non offre argomentazioni valide in merito al procedimento in corso, né offre valutazioni a discarico.

Dopo avere richiamato tali elementi fattuali, motiva come segue la proposta di sanzione della squalifica per due Palii:

 a. Contrada della Tartuca considerata responsabile del reiterato atteggiamento tenuto tra i canapi del proprio fantino in base al comma 2 dell'art. 101. In particolare le

Via Tommase Pendola. 21 - 53100 Siena - tel. e fax 0577 49118 e-mail: tartuca ©tartuca.it



avvisaglie che si erano manifestate in occasione di due prove, hanno trovato la reale consistenza il giorno del Palio; in occasione del quale il fantino ha tenuto costantemente e per tutta la durata delle fasi della mossa un atteggiamento riferibile agli ordini impartiti dal Capitano come è ampiamente dimostrato dalla particolareggiata relazione dei Deputati della Festa, testimoni diretti delle disposizioni impartite dal palco dei Giudici e, pertanto, viene meno l'applicazione del comma 3 dell'art.101. Il comportamento tenuto sul palco dei Giudici, dal massimo rappresentante della Contrada, il Capitano, oltre a violare quanto disposto dall'art. 87, che richiama il comma 2 dell'art. 63, risulta tale da configurare una vera e propria "strategia paliesca" atta a danneggiare non solo la Contrada rivale, ma a produrre pregiudizio all'intera Festa, così come previsto dall'art. 9, comma 4. L'obbedienza del fantino alle disposizioni impartite e ricevute risulta fondamentale nella quantificazione proposta dei Palii di squalifica, in quanto oltre al danneggiamento della Contrada rivale si è trattato di un atteggiamento che ha danneggiato l'intera manifestazione allungando oltre il consentito il momento della partenza.

*** *** ***

Orbene, in primo luogo è opportuno precisare e delineare la condotta del Capitano, che deve essere correttamente inquadrata nel suo contesto, che non corrisponde con quanto descritto nella proposta.

Infatti va detto in primo luogo che il Capitano non ha mai dato al fantino, prima della carriera e durante la mossa, alcuna indicazione di impedire l'ingresso di rincorsa della Contrada della Chiocciola: le indicazioni date erano quelle del tutto generiche di "marcare" e controllare la rivale, ma non certo quelle di impedirne l'ingresso stazionando davanti al verrocchio.

La conferma di tale atteggiamento è emersa fin da subito già dalle prime dichiarazioni a caldo del Capitano Cortecci (si veda l'intervista al quotidiano La Nazione del 05.07.2018, All. 3, nella quale egli precisava che (il grassetto è aggiunto) "il fantino aveva avuto semplicemente il tradizionale ordine di tenere d'occhio l'avversaria in una normale dinamica di rivalità all'interno dei canapi. Assolutamente non gli era mai stato impartito l'ordine di occupare lo spazio davanti al verrocchio. Ha quindi disatteso ed esasperato le nostre indicazioni").

Al tal proposito va ricordato che il fantino Andrea Chessa nella sua carriera, ha corso prima dell'attuale solo due Palii. La sua inesperienza e la voglia di mettersi in mostra possono forse spiegare quanto avvenuto.

*Tia Temmase Pendela. 21 - 53100 Siena - tel. e fax 0577 19118

e-mail: tartuca@tartuca.it



Ma la riprova della fondatezza di tale posizione è stata data proprio dallo stesso fantino Chessa, il quale in una sua intervista al quotidiano Il Corriere di Siena del 05.07.2018, All. 4, titolata "Chessa: Nessuno mi ha suggerito la strategia alla mossa", ha nel corpo dell'intervista confermato e precisato (grassetto aggiunto): "la mia non era una tattica studiata o predefinita, non mi aveva detto la Tartuca di mettermi davanti alla rincorsa: io l'ho fatto soltanto in determinati momenti, mentre in altri momenti ero tranquillamente tra i canapi, altrimenti non ci sarebbero state due mosse false". Analoghe considerazioni lo stesso fantino ha ripetuto in un'intervista radiofonica ad Antenna Radio Esse in data 04.07.2018 (che si allega su supporto digitale come All. 5)

È dunque in questa ottica che vanno correttamente letti i rilievi contenuti nelle relazioni sopra richiamate: per quanto riguarda <u>le frasi al fantino dal palco</u>, certamente il Capitano della Tartuca dal palco dei capitani ha detto al proprio fantino "va bene così" e "stai al nono posto", ma occorre contestualizzare tali frasi con quanto accadeva e con le indicazioni date, poiché un cambio di posto è certamente avvenuto nell'ottica di tenere d'occhio l'avversaria ed era solo a quello che si riferiva il Capitano, non certo all'occupazione del verrocchino.

Per quanto riguarda invece <u>le telefonate e i messaggi</u>, il Capitano nega di aver mai dato disposizioni a chicchessia e d'altronde si osserva che sul punto <u>manca qualsiasi prova</u>, tanto che gli stessi Deputati della Festa nella loro relazione scrivono che il Capitano della Tartuca aveva impartito ordini al fantino a voce dal palco "nonché <u>presumibilmente</u> (grassetto aggiunto, n.d.s.) in maniera indiretta tramite le ripetute chiamate effettuate e i messaggi inviati dal proprio telefono cellulare". Su questo punto dunque <u>non v'è alcuna prova concreta, trattandosi solo di una mera presunzione</u>.

A ciò va aggiunto che il ritardo della partenza della carriera non è certo stato determinato solo dalla condotta del fantino della Tartuca, ma anche dalle difficoltà conseguenti agli scambi di posizione e alla "marcatura" tra Nicchio e Valdimontone tra i canapi, tanto che vi sono state ben due mosse invalidate (e dunque con partenza della rincorsa) per le forzature tra i canapi.



Sul punto possiamo dunque concludere ribadendo che non v'è stata alcuna indicazione da parte del Capitano della Tartuca di impedire l'ingresso della rincorsa, ma solo generiche indicazioni di tenere d'occhio l'avversaria mentre la condotta del fantino è stata poi di fatto una sua autonoma iniziativa: le indicazioni erano di stare nei pressi, ma non certo di impedirne l'ingresso! In questo contesto appare eccessivo e del tutto sproporzionata la richiesta di squalifica per una condotta al più ascrivibile a una autonoma iniziativa del fantino: ciò risulta pacificamente anche dalle pubbliche dichiarazioni rese dai protagonisti e soprattutto da parte del fantino e sopra richiamate e dunque la principale motivazione posta a base della proposta – una presunta "strategia paliesca" predeterminata e tesa a danneggiare non solo la rivale ma anche tutta la Festa – è smentita dalle dichiarazioni, oltre che dall'assurdità di voler arrecare un danno generalizzato al Palio.

Quanto sopra esposto fa venir meno il principale argomento motivazionale posto a base delle proposte, ossia che "l'obbedienza del fantino alle disposizioni impartite e ricevute risulta fondamentale nella quantificazione proposta dei Palii di squalifica": in realtà, come abbiamo visto e come ha confessoriamente già più volte dichiarato pubblicamente lo stesso fantino, nessuna disposizione od ordine di impedire l'accesso della rincorsa era mai stato dato dal Capitano della Tartuca.

A ciò si aggiunga l'infondatezza del secondo ulteriore argomento motivazionale, per cui "oltre al danneggiamento della Contrada rivale si è trattato di un atteggiamento che ha danneggiato l'intera manifestazione allungando oltre il consentito il momento della partenza": anche qui è semplice replicare affidandosi alle parole della relazione del mossiere, che ha individuato – tra gli elementi che hanno ritardato la mossa, varie condotte non riferite esclusivamente al fantino della Tartuca: "Immediatamente la Tartuca va a posizionarsi di fronte al verrocchino impedendo l'entrata alla rincorsa, mentre il Montone posizionato al nono posto andava continuamente a cercare la rivale che si trovava nella parte bassa del canape. Invitate più volte da me a mantenere la posizione, hanno continuato imperterrite a infastidire in modo più che evidente le loro rivali. Il loro comportamento ha causato una grande agitazione all'interno dei canapi che mi ha costretto a farli uscire Mi si ripresenta per la terza volta la medesima situazione: Valdimontone che si muove non mantenendo la sua posizione per cercare l'avversaria e la Tartuca che si blocca davanti al



verrocchino .A questo punto si presenta l'opportunità alla rincorsa di entrare ma invalido la mossa avendo riscontrato una chiusura dei cavalli al centro che ha causato la caduta della contrada della Lupa ..".

Come si vede, dunque, la lunghezza della mossa, seppur condizionata dalla condotta del fantino della Tartuca, ha risentito però del comportamento di altri fantini e di altri fattori, non certo riconducibili a questa Contrada.

A conferma di quanto asserito vanno anche le dichiarazioni del fantino Elias Mannucci detto Turbine della rivale Contrada della Chiocciola apparse sul quotidiano Il Corriere di Siena del 7.8.2018 (All. 6) che con fermezza non ritiene di essere stato in alcun modo danneggiato nelle sue possibilità di vittoria (il grassetto è aggiunto): "Ma io non ho nessum rimpianto per quella situazione – afferma in maniera perentoria – Avevo la rivale tra i canapi e l'ho lasciata lì. L'unico dispiacere è per quello che è successo dopo. Il cavallo andava forte, Renalzos ha dimostrato le sue qualità dalla mossa fino al primo San Martino. Si vedeva che andava bene e forte, purtroppo poi c'è stata la caduta, senza la quale sono convinto che avrei potuto fare una buonissima corsa."

Così andranno riviste le condotte relative alla terza e alla quarta prova. Con riferimento alla quarta prova sarà opportuno (e lo si richiede espressamente) che la Giunta provveda ad acquisire tutti i filmati del Consorzio del Palio, dal quale ben si potrà evincere l'assoluta minimalità della condotta.

Analoga considerazione va fatta con riferimento all'esclusione dell'applicazione del comma 3 dell'art. 101 RP: proprio la ricostruzione sopra svolta e le dichiarazioni dei protagonisti evidenziano la chiara dissociazione da parte del Capitano nei confronti del fantino e si pongono in aperto contrasto con l'esclusione dell'applicazione del terzo comma.



*** *** ***

2. Violazione di legge: errata applicazione delle norme del Regolamento per il Palio (artt. 99-bis, 101)

2.1.Mancato rispetto del principio di individuazione delle sanzioni sulla base dei precedenti – mancata gradualità delle sanzioni e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 99 bis R.P.

Si contesta in primo luogo la proposta di applicazione della sanzione della squalifica per due Palii formulata dall'assessore delegato, in quanto essa appare del tutto illegittima, irragionevole, eccessiva, sproporzionata e altresì in violazione dei meccanismi sanzionatori e delle norme che li regolano.

Le considerazioni in fatto svolte in precedenza sull'errata (o quanto meno parziale) ricostruzione dei fatti, specie in relazione alle effettive e concrete indicazioni date dal Capitano al fantino, nonché sulla formulazione ed eccessiva computazione della sanzione, trovano conferma analizzando la formulazione della motivazione e della proposta in contrapposizione a precedenti analoghi di cui l'Assessore doveva seguire l'indirizzo sanzionatorio di riferimento, fornendo adeguate motivazioni per un eventuale scostamento.

Va infatti detto che le linee guida che devono indirizzare l'amministrazione nel difficile compito dell'individuazione e irrogazione delle sanzioni trova il suo riferimento normativo interno nell'art. 99-bis RP, il quale recita testualmente (il grassetto è aggiunto): "a cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati".

La conferma di tale fondamentale norma regolamentare interna ci viene data proprio da un documento prodotto dalla Contrada della Chiocciola, ossia dal documento approvato dal Magistrato delle Contrade nella riunione del 30 maggio 2010, acquisito in atti e che comunque si deposita nuovamente (All. 7).

Via Tommaso Pendola. 21 - 53100 Siena - tel. e fax 057749118 e-mail: tartuca @tartuca.it



In tale documento - tra l'altro scaturito da un'esigenza di confronto in relazione ai due Palii del 2009, caratterizzati da una lunghezza eccessiva delle operazioni della mossa – tale organo evidenzia il bisogno di una interpretazione chiara e costante nel tempo del Regolamento per il Palio, di cui l'Amministrazione Comunale è il legittimo garante. Ebbene, proprio con riferimento alle sanzioni, si legge in tale documento che (il grassetto è aggiunto) "le proposte di sanzioni e il contenuto delle motivazioni dovrebbero essere maggiormente dettagliate e, nell'effettuare puntuali riferimenti alle norme del Regolamento applicate, se del caso richiamare episodi precedenti adeguatamente motivando eventuali scostamenti. La raccolta ordinata delle sanzioni applicate nel passato dovrebbe costituire 'giurisprudenza' alla quale far riferimento per provvedimenti con casistiche simili, pur nell'ottica di un'interpretazione ragionata alla quale non faccia difetto il buon senso. Peraltro, non sembrerebbe opportuno sanzionare comportamenti consolidati e tollerati nel tempo, anche se in contrasto con il Regolamento, senza un preventivo sollecito a cambiare i comportamenti stessi"

Tali fondamentali principi derivano dal fatto che il RP non prevede e/o descrive le specifiche condotte alle quali corrispondono le relative sanzioni nei casi in cui – come quello che qui ci riguarda – si tratta di infrazioni nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa (art. 97) e si tratta dunque di condotte che "abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio"; in tal caso le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa, delle punizioni graduate a partire dalla a) censura alla b) deplorazione, fino alla c) esclusione dal partecipare a uno o più Palii.

Ovviamente, per ovviare all'evidente deficit di determinatezza conseguente a una così generica definizione delle condotte e delle relative sanzioni, occorre necessariamente ancorarsi a un criterio oggettivo e tale è appunto quello dei precedenti, previsto dall'art. 99-bis, nell'accezione declinata dal richiamato documento del Magistrato delle Contrade.

Ciò serve a individuare il corretto ambito di applicazione delle sanzioni in correlazione con le condotte ed è questa l'analisi che si intende svolgere qui di seguito per evidenziare l'assoluta illegittimità



delle odierne proposte, conseguente alla loro irragionevolezza e sproporzione rispetto alle sanzioni irrogate in passato per comportamenti analoghi o ben più gravi.

Occorre dunque analizzare e scandagliare le condotte contestate e le sanzioni irrogate nel corso degli anni per individuare i precedenti "giurisprudenziali" che dovranno guidare la decisione della Giunta e verificare nel contempo la palese ed evidente illegittimità, irragionevolezza e mancanza di fondamento, oltre che di proporzionalità, delle sanzioni proposte.

A) Le sanzioni degli anni 80 del XX secolo

Negli anni 80 del XX secolo nessuna sanzione veniva irrogata alle Contrade per violazione dell'art. 101 R.P. per il comportamento tenuto dal proprio fantino, il più delle volte commesso all'interno dei canapi dove gli stessi si prodigavano molto più di oggi ad afferrarsi per il giubbetto o ad usare il nerbo prima della partenza.

Si ricorda, in particolare, il Palio del 17 agosto 1980, nel quale Mauro Matteucci detto Marasma, fantino della Contrada Capitana dell'Onda, fu punito con un palio di squalifica per aver "per aver "impanciato", appena tra i canapi, la Torre, proseguendo poi ad ostacolarla usando il proprio cavallo", mentre Pier Camillo Pinelli detto Spillo, fantino della Contrada della Torre, veniva punito con 2 Palii di squalifica per aver "reagito all'azione di disturbo dell'Onda, in maniera sproporzionata, colpendo con il nerbo, con rabbiosa violenza, cavallo e fantino dell'Onda in diverse occasioni, ed abbandonando l'ottava posizione assegnatagli dalla sorte per portarsi alla prima posizione, nel tentativo di alterare la disposizione di partenza". Come anticipato in quell'occasione (sicuramente più violenta e manifesta della presente) nessuna sanzione fu applicata alle due Contrade.

Allo stesso modo, nel Palio del 3 luglio 1983, Giuseppe Pes detto il Pesse, fantino della della Nobile Contrada del Bruco, fu punito con 4 Palii di squalifica, dei quali 2 per aver "a) più volte tentato di forzare la mossa del Palio, quando nonostante fosse al nono posto si comportava come fosse di rincorsa; b) In



occasione dell'ultimo abbassamento dei canapi del 2 luglio, si fermò al verrocchino ostacolando l'ingresso della rincorsa." nonché altri 2 "per il comportamento scorretto tenuto tra i canapi".

Nel caso di specie addirittura si creò un vero e proprio ostacolo per l'ingresso della rincorsa ma solo ed esclusivamente il fantino fu punito senza prevedere sanzioni per la propria Contrada.

Per il Palio del 13 settembre 1986, Andrea Degortes detto Aceto, fantino della Nobil Contrada dell'Oca, fu punito con due Palii di squalifica perché "durante la mossa del Palio, a seguito dei primi accenni di scompostezza del barbero della Torre, ha colpito con il nerbo il fantino e il barbero della suddetta Contrada, incalzando quest'ultimo che indietreggiava verso gli sprangati" così come 2 palii furono comminati a Ersilio Bietolini detto Rondine, fantino della Contrada Capitana dell'Onda "per avere, per tutta la durata della Mossa del Palio, ricercato con costanza e determinazione non tanto l'allineamento al 3°posto, quanto una posizione di vicinanza, di contatto e di ostacolo al cavallo della Contrada della Torre, trovandosi, al momento della partenza, al 6°posto". Né Onda né Oca subirono sanzione alcuna.

Allo stesso modo anche per il Palio del 2 luglio 1987, allorquando Pier Camillo Pinelli detto Spillo, fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, fu punito con 2 Palii di squalifica per "non aver mantenuto la propria posizione in occasione della Mossa per il Palio, andando ad occupare il 5° posto anziché il 3° assegnatogli, disturbando, altresì, ripetutamente il regolare allineamento tra i canapi" e altrettanti furono inflitti a Roberto Falchi detto Falchino, fantino della Contrada della Pantera per "non aver mantenuto la propria posizione in occasione della Mossa del Palio, andando ad occupare il 4°posto anziché il 1° assegnatogli, disturbando, altresì, il regolare svolgimento della Mossa, nonostante un richiamo ufficiale del Mossiere", senza comminare sanzioni per le due Contrade coinvolte.

B) Il Palio del 16 agosto 1983

Merita un maggiore approfondimento ciò che successe per il Palio del 16 agosto 1983, allorquando Adolfo Manzi detto Ercolino, fantino della Contrada della Tartuca, fu punito con 6 Palii di squalifica per



"essersi spostato dal quarto posto assegnatogli per ostacolare la partenza del fantino della Chiocciola. Per essere poi sceso dal cavallo al primo giro, allontanandosi e lasciando libero il barbero, provocando così pericolo e reale turbamento allo svolgimento della carriera nonché per il comportamento scorretto tenuto dallo stesso in occasione del Palio."

La vicenda interessa particolarmente perché per tali eventi la Contrada fu punita con una deplorazione (si tratta di un unicum del XX secolo) e proprio in sede di discussione di Giunta Comunale fu affrontato il tema della responsabilità oggettiva della Contrada rispetto alla condotta del proprio fantino.

Si legge nell'estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 1984 che affrontò il tema della sanzione del fantino (All. 8) l'intervento di alcuni consiglieri che discussero sul tema: "è inutile nasconderci che molto spesso il comportamento dei fantini (ai limiti del Regolamento) è in esecuzione a quelli che sono gli interessi della propria Contrada. E ciò è anche logico. Si dimentica talvolta che l'art. 101 prevede la responsabilità oggettiva delle contrade anche per i comportamenti del fantino. È chiaro, d'altra parte, che legare rigidamente l'atteggiamento del fantino a quello della Contrada è molto pericoloso. Tuttavia io credo che una certa correlazione (contrada-fantino) ci sia sempre; si tratta quindi di trovare la giusta misura nel dosaggio delle responsabilità. Ed è, mi sembra, in questo senso che debba leggersi la deplorazione comminata alla Tartuca per il comportamento del Manzi, soprattutto per gli accadimenti verificatisi al primo giro del Casato." Anche all'epoca si invocava la necessaria elaborazione di una casistica di infrazioni con relative sanzioni così da elidere il margine di discrezionalità nella comminazione di una sanzione e soprattutto dare a fantini e Contrade certezza che per determinate infrazioni saranno inflitte determinate sanzioni.

Rispetto alla sanzione da comminare alla Contrada, la stessa si difese sostenendo che non vi fosse alcun piano preordinato e concordato nella condotta del fantino e la Giunta arrivò a decidere di "non identificare compiutamente responsabilità della Contrada con il comportamento del Fantino tra i canapi, ma di non poter, al contempo, condividere appieno quanto si afferma circa la completa estraneità della Contrada, soprattutto in riferimento alla meccanica di quanto accaduto al Casato, al primo giro" e per



l'effetto addebitare una deplorazione per il solo "comportamento del fantino al Casato, chiaramente motivato da un accordo con i contradaioli della Tartuca circa l'interruzione della corsa durante il Palio."

C) Le sanzioni degli anni '90 del XX secolo

Come visto la sanzione comminata alla Contrada della Tartuca nel 1983 è effettivamente un caso del tutto isolato posto che fino al 1996 non si sono registrate più sanzioni per responsabilità oggettive alle Contrade.

Per il Palio del 3 luglio 1991, Roberto Falchi detto Falchino, fantino della Contrada della Chiocciola fu punito con 2 palii di squalifica per aver "afferrato, appena data la Mossa del Palio del 3 Luglio, il fantino della Contrada della Tartuca, proseguendo nella sua azione, tenendolo per il braccio e spingendolo verso i palchi" e un'ammonizione per "avere, durante le fasi della Mossa del 2/7/91, disturbato ripetutamente, ponendo il cavallo di traverso e con una continua pressione dello stesso, il fantino della Contrada della Tartuca" lasciando senza sanzioni la Contrada della Chiocciola.

Si ricorda altresì che <u>la carriera fu rimandata al giorno successivo a causa del non ingresso della</u> rincorsa (Nobile Contrada del Nicchio) e né al fantino né alla Contrada fu comminata alcuna sanzione, considerando tale atteggiamento una normale strategia di Palio.

Per il Palio del 3 luglio 1992, il fantino Sebastiano Deledda detto Legno, fantino della Contrada della Pantera, fu punito con 2 palii di squalifica per essersi, durante le fasi della mossa, "diretto subito contro il fantino dell'Aquila e dopo vari tentativi di danneggiamento per aver usato il nerbo contro di lui", nonché con altri 2 Palii di squalifica per "avere, subito dopo la partenza, tentato di afferrare il fantino avversario per il giubbetto" senza alcuna punizione per la Contrada della Pantera.

Per il Palio del 2 luglio 1994, il fantino Silvano Vigni detto Bastiano per la Contrada Sovrana dell'Istrice venne punito con un palio di squalifica "per avere palesemente disatteso tutti gli inviti del



Mossiere, restando immobile al di là del Verrocchino, essendo per questo richiamato ufficialmente dal Mossiere" senza sanzioni per la Contrada.

Invece, per il Palio del 16 agosto 1996, furono comminati due Palii di squalifica alla Contrada della Pantera per "avere tenuto, il proprio fantino, un comportamento tale da danneggiare, durate le fasi della Mossa, e nello svolgimento della Carriera, il fantino dell'Aquila" ma in quel caso il fantino Franco Casu detto Spirito, fu punito con 20 palii di squalifica.

Allo stesso modo per il Palio del 16 agosto 1997, furono comminati due Palii di squalifica alla Contrada della Tartuca, ma, si noti bene, per la contestazione di due diverse infrazioni: "a) per avere il proprio fantino disturbato in tutte le fasi della mossa il fantino della Chiocciola;" ma soprattutto, "b) Per essere i propri contradaioli scesi in pista per aiutare a scendere il proprio fantino, prima della conclusione della Corsa", sanzionando al contempo con 20 Palii di squalifica Maurizio Farnetani dello Bucefalo per "aver cambiato di posto durante tutte le fasi della mossa ed essendo per questo richiamato ufficialmente anche dal mossiere; per aver afferrato durante le fasi della mossa il giubbetto del fantino della Contrada della Chiocciola; per essersi recato in due occasioni durante le fasi della Mossa a piedi al Verrocchio per protestare contro il Mossiere; per non aver completato i prescritti tre giri della corsa."

La casistica di quegli anni per comportamenti simili a quelli di cui alla presente proposta di sanzione vide sanzionati solo i fantini e mai le Contrade.

D) Le sanzioni successive al Palio del 2 luglio 2000

È opportuno richiamare alcuni precedenti che in quanto a gravità superano di gran lunga quanto avvenuto nel corso del Palio in questione e in relazione ai quali la Contrada è sempre andata esente da censure.

Si ricorda, ad esempio, il Palio del 16 agosto 2002, allorquando Andrea Mari detto Brio, fantino della Nobile Contrada dell'Oca, fu punito con un Palio di squalifica "per avere immediatamente dopo



l'abbassamento del canape, trattenuto per il giubbetto, con evidente intenzione di nuocere, il fantino della Contrada della Pantera Massimo Coghe detto Massimino, contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento del Palio" oppure il Palio del 16 agosto 2003, allorquando fu punito il solo Giovanni Atzeni detto Tittia, fantino della Nobile Contrada del Nicchio "per aver disatteso, nonostante i ripetuti inviti del Mossiere, a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 64 del Regolamento per il Palio, tenendo costantemente di traverso il proprio cavallo" ed il solo Walter Pusceddu detto Bighino, fantino della Contrada della Torre, punito con un'ammonizione "per essersi portato al "verrocchino" al fine di impedire l'eventuale ingresso della rincorsa. Violazione art. 64 del Regolamento per il Palio". Il caso del sig. Pusceddu è addirittura simile al presente, eppure nella circostanza nessuna sanzione fu comminata alla Contrada della Torre.

Nel Palio del 16 agosto 2006, fu invece sanzionata la Nobile Contrada dell'Aquila con un palio di squalifica per avere "il proprio fantino, disturbato in tutte le fasi della mossa il fantino della Contrada della Pantera, contravvenendo in tal modo al disposto dall'art. 101, comma 1 e 2, del Regolamento del Palio". Si trattò di un fatto molto più grave del presente, al punto che il fantino Massimo Columbu detto Veleno II fu sanzionato con ben 10 Palii di squalifica "per avere, nelle varie fasi della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal 1°comma dell'art. 64 del Regolamento per il Palio, cambiando in continuazione posizione per tenersi accanto alla sua rivale, ricevendo in seguito quattro richiami ufficiali."

Per il Palio 2 luglio 2009, si tornò a punire il solo fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che montava nella Contrada del Drago, "per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 64 del Regolamento per il Palio, trovandosi sempre lontano dal verrocchino e venendo ufficialmente richiamato". Si richiama all'attenzione della Giunta tale precedente poiché nella relazione dei deputati della festa si sottolineò come "la mossa è stata particolarmente lunga e la ricerca dell'allineamento molto laboriosa. [...] La Contrada del Drago, (rincorsa), si trovava sempre lontana dal verrocchino [...] la contrada di rincorsa si defilava lontano dai canapi [...] Le Contrade venivano nuovamente chiamate dentro i canapi e si trovava subito un buon allineamento, peraltro vanificato dalla lontananza dal verrocchino della Contrada del Drago. [...] Più volte, anche se con difficoltà, veniva trovato



un allineamento soddisfacente ma la Contrada del Drago si trovava sempre lontano dal verrocchino. [...];nelle fasi della mossa il Mossiere, nel ricercare un corretto allineamento, richiamava ufficialmente il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia per la Contrada del Drago;il fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, ha contravvenuto a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 64 del Regolamento per il Palio dove sancisce che "E' stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata." Anche nella relazione del Mossiere si sottolineava la causa del ritardo della mossa evidenziando che "gran parte del ritardo penso sia dovuto al suo comportamento [...] il fatto di stare spesso troppo lontano dal verrocchino ha fatto si che le poche volte che si sarebbe potuti partire, nonostante i miei inviti, non è stato in grado di cogliere l'attimo. [...] ho comminato anche al Drago un avvertimento per l'eccessivo indugio ad entrare". Si tratta dell'ennesimo caso in cui viene individuata una responsabilità per il forte ritardo della mossa ma mai è stata addebitata una sanzione nei confronti della Contrada. In proposito non si può non rilevare che, l'atteggiamento del fantino che impedisce l'ingresso alla rincorsa e l'atteggiamento della rincorsa che non "dà la mossa", "danneggiano" in egual modo il regolare svolgimento della Festa. Nel caso che ci occupa sono state date due mosse ed alla terza il fantino della Tartuca non ha influito minimamente sulla sua regolarità.

Nel corso del Palio del 16 agosto 2009, fu punito il solo fantino del Leocorno Gianluca Mureddu detto Filuferru sanzionato per "essersi talvolta posizionato nel percorso di ingresso della rincorsa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio" mentre nel Palio del 2 luglio 2013, al fantino Trecciolino veniva irrogata la sanzione di una ammonizione "per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 64 del Regolamento per il Palio, tendendo ripetutamente ad uscire dall'allineamento della mossa alzandosi rispetto alla posizione assegnatagli, sino ad impedire, talvolta, l'ingresso della rincorsa."

Significativo poi il caso del Palio del 2 luglio 2015, allorquando Massimo Columbu detto Veleno II fu sanzionato complessivamente con 10 Palii di squalifica e un'ammonizione per avere "...dopo l'uscita dai canapi per la mossa giudicata valida (...) subito dopo passata la Fonte Gaia e nel tratto compreso con la curva di San Martino (...) raggiungeva da dietro il Fantino della Contrada del Nicchio afferrandolo con le



mani nella parte posteriore del giubbetto disarcionandolo e facendolo cadere a terra". Nel caso specifico la Contrada del Valdimontone è stata punita con due Palii di squalifica "per avere il suo fantino Massimo Columbu detto Veleno II, afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato facendolo cadere a terra il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia. Violazione dell'art. 101 del Regolamento per il Palio." Nelle relazioni si legge che era "stato notato che il fantino della Contrada di Valdimontone si soffermava più volte a parlare con una persona seduta nella prima fila del palco antistante il verrocchino. Detta persona secondo quanto contenuto nella Memoria inviata dalla Contrada di Valdimontone, e di cui sotto, risulterebbe essere il sig. f. A. [...]"fiduciario del Capitano della Contrada di Valdimontone secondo quanto indicato nelle memorie presentate dalla Contrada stessa. [...] Subito dopo la partenza, è avvenuto che, al primo giro e poco dopo la Fonte Gaia, il fantino del Valdimontone ha raggiunto quello della Nobile Contrada del Nicchio e, afferrandolo da dietro per il giubbetto, lo ha disarcionato facendolo cadere a terra [...]".

La condotta contestata al fantino del Valdimontone, in particolare, riguarda episodi in parte simili a quelli oggi contestati posto che si legge nella relazione dei deputati della festa che: "[...] Sin da subito si sono prefigurate notevoli difficoltà di allineamento; la principale, ma non unica, causata dal fatto che la Contrada di Valdimontone, cui era assegnato il secondo posto, non intendeva mantenere detta posizione e si spostava verso il Verrocchio, solamente avvicinandosi alla rivale Nobile Contrada del Nicchio, a cui era toccata l'ottava posizione. Il mossiere ha vanamente cercato di far mantenere alla Contrada di Valdimontone la sua posizione, richiamando ben più di dieci volte il fantino, senza però ottenere risultato alcuno [...]; [...] Subito dopo la partenza, è avvenuto che, al primo giro e poco dopo la Fonte Gaia, il fantino del Valdimontone ha raggiunto quello della Nobile Contrada del Nicchio e, afferrandolo da dietro per il giubbetto, lo ha disarcionato facendolo cadere a terra. [...]".

La Giunta nell'occasione ebbe a sottolineare "che ostacolare o fermare la Contrada avversaria con mezzi estranei a quanto previsto dal regolamento ed anzi espressamente vietati dallo stesso costituisce condotta violenta e gravissima contraria non solo al regolamento ma anche allo spirito della Festa" e che "pertanto che comportamenti del genere vadano sanzionati con particolare gravità in quanto il loro reiterarsi



potrebbe compromettere il corretto svolgimento della corsa secondo il rispetto della sua secolare tradizione, nonché la capacità di autoregolazione della Festa stessa".

Quello che colpisce è che in questa vicenda per la quale il fantino è stata punito tanto severamente per una sommatoria di episodi (9 Palii), la Contrada sia stata punita con 2 Palii di squalifica in un contesto nel quale lo stesso Veleno II si difese sostenendo di aver agito in conformità agli ordini impartiti, sic et simpliciter, dalla Contrada!!! (delibera di Giunta del 13.11.2015 - All. 9).

Infine, nel Palio del 16 agosto 2017, la Nobile Contrada dell'Oca fu punita con una deplorazione "per aver il proprio fantino ripetutamente disturbato nelle fasi della mossa il fantino della Torre, contravvenendo a quanto disposto dall'art 101, comma 1 e 2, del Regolamento per il Palio".

Venendo alle recenti applicazioni del Regolamento in occasione del Palio del 2 luglio 2018, non si può ancora una volta non sottolineare come la proposta di sanzione per la Contrada di Valdimontone per più violazioni "a) responsabilità diretta del Valdimontone per il costante comportamento tra i canapi del proprio fantino, b) responsabilità diretta del Valdimontone per il comportamento tenuto dal proprio Barbaresco e di un contradaiolo in occasione dei fronteggiamenti con i contradaioli della Nobil Contrada del Nicchio" sia stata quella di una (semplice) Deplorazione per la Contrada e di due Palii per il fantino!!

Si richiama a tal proposito quanto riportato nella proposta di sanzione nei confronti della Nobile Contrada del Nicchio (Ordinanza n. 81 del 2018 - pag. 3): "4. pur con i necessari distinguo, è parere dello stesso l'applicazione motivata delle proposte sanzionatorie caso per caso, ma collegate tra loro dalla necessaria esigenza, più volte avanzata dall'intero mondo contradaiolo, di una coerenza basilare".

Riepilogando,

1) Nessuna sanzione è mai stata applicata ad una Contrada ai sensi dell'art. 101 R.P. per il ritardo causato dal proprio fantino allungando oltre il consentito il momento della partenza;

Via Tommasc Pendola, 21 - 53100 Siena - tel. e fax 0577 19118 e-mail: tartuca@tartuca.it



- I cambi di posizione al canape sono sempre stati puniti con un'ammonizione nei confronti del solo fantino senza alcun provvedimento per responsabilità oggettiva nei confronti della relativa Contrada;
- 3) Nella storia del Palio degli ultimi 30 anni, solo nel 2017 è stata sanzionata una Contrada per il comportamento del proprio fantino all'interno dei canapi (senza utilizzo di nerbo o senza aver afferrato l'avversaria) con una deplorazione.
- 4) Nella storia del Palio degli ultimi 30 anni, allorquando le Contrade sono state punite ex art. 101 R.P. ciò è avvenuto in occasione di fatti commessi dai propri fantini ritenuti <u>assolutamente</u> gravissimi da parte della Giunta Comunale e non paragonabili a quanto accaduto nel corso della Carriera del 2 luglio 2018;
- 5) Nella storia del Palio degli ultimi 30 anni, le squalifiche comminate alle Contrade con riferimento al comportamento del proprio fantino sono le seguenti:
 - 2 Palii di squalifica (16 agosto 1996) a fronte di 20 Palii di squalifica per il fantino;
 - 2 Palii di squalifica (16 agosto 1997) a fronte di 20 Palii di squalifica per il fantino;
 - 1 Palio di squalifica (16 agosto 2006) a fronte di 10 Palii di squalifica per il fantino;
- 2 Palii di squalifica (2 luglio 2015) a fronte di 10 Palii di squalifica per il fantino, ma in presenza di fatti molto gravi e con addebito di responsabilità da parte del Fantino alla Contrada (tra l'altro imputato anche in un procedimento penale per i medesimi fatti!).
- 1 Deplorazione per la Contrada di Valdimontone (2 luglio 2018) a fronte di 2 Palii di qualifica per il fantino;

Alla luce di tutto quanto sopra è del tutto evidente che la proposta di sanzione di 2 Palii di squalifica sia assolutamente sproporzionata e mai verificatasi in precedenza con riferimento ai fatti per i quali è aperto il presente procedimento: 2 Palii di squalifica nella storia del Palio sono stati Tia Tonnaise Pandela, 21 - 53100 Tiena - tel. e fax 0577 19118



comminati solo allorquando si sono verificati fatti tanto gravi che hanno comportato squalifiche esemplari per i fantini (20 Palii e non 6) oppure 9 Palii ma per i fatti gravi del 2015 (per i quali il fantino è addirittura finito sotto procedimento penale e ha patteggiato la pena!).

Se dunque questo è il consolidato indirizzo sanzionatorio di riferimento, l'Assessore Delegato avrebbe dovuto motivare adeguatamente i motivi che lo hanno spinto a discostarsi da tale indirizzo, specificando le motivazioni per le quali si propone di punire la Contrada della Tartuca, anziché al massimo con una deplorazione, con la esclusione addirittura dalla partecipazione a due palii.

Al proposito non sembra argomento valido, convincente, condivisibile e tantomeno giuridicamente apprezzabile quello riportato nella proposta di sanzione nei confronti della Nobile Contrada del Nicchio (Ordinanza n. 81 del 2018 - pag. 3): "1. l'insediamento di una nuova struttura organizzativa nella città di Siena implica una revisione totale del modo di valutare le circostanze relative all'applicazione della c.d. "giustizia paliesca" e dei relativi tempi attuativi. 2. Non discendendo a priori il passato amministrativo, più o meno recente, appare inequivocabile che l'attuale struttura amministrativa, per tutto il mandato elettorale, possa stabilire, libera da ogni precedente condizionamento sanzionatorio, la sua linea nel trattare argomentazioni sottoposte alla "giustizia paliesca" (...)."

*** *** ***

È infine opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni sul fatto che il Palio è una macchina organizzativa complessa, alla quale partecipano sia l'Amministrazione Comunale che tutte le consorelle e, tramite loro, tutta la cittadinanza senese. Tutti sappiamo come gli accordi, le alleanze, i patti e tutti i giochi che fanno parte della Festa si basano sulla certezza delle consuetudini, che diventano regole.

Ovviamente sappiamo bene che qualsiasi consuetudine si può modificare con il tempo e con l'introduzione di nuovi principi, ma ciò avviene – in un meccanismo antico e stratificato come il Palio – con gradualità e con la collaborazione e soprattutto la consapevolezza di tutti. È a nostro avviso questo il



significato del più volte citato documento del Magistrato delle Contrade, espressione di tutte le consorelle, laddove indica che "non sarebbe opportuno sanzionare comportamenti consolidati e tollerati nel tempo, anche se in contrasto con il Regolamento, senza un preventivo sollecito a cambiare i comportamenti stessi".

E allora poichè - come abbiamo visto nell'excursus che abbiamo sopra svolto sui criteri sanzionatori adottati in precedenza nei confronti delle Contrade ai sensi dell'art. 101 per responsabilità oggettiva - fino ad oggi non si è mai applicata la sanzione dell'esclusione da uno o più Palii per le contrade, un così importante cambiamento di atteggiamento dovrebbe essere preceduto da preventivi solleciti sul punto, che nel nostro caso mancano completamente.

Né potrà a tal fine essere richiamata l'ammonizione del Sindaco in occasione della riunione del 1º luglio, poiché – come emerge testualmente dalla relazione dei Deputati della Festa – in tale occasione "il Sindaco ha ammonito che qualunque comportamento anomalo dei fantini sarebbe stato addossato, in termini di responsabilità, anche alla relativa Contrada ai sensi dell'art. 101": ma in tale occasione il Sindaco ha richiamato solo l'eventuale applicazione dell'art. 101 sotto il profilo della responsabilità oggettiva della Contrada, come già avvenuto in passato, ma non ha mai fatto riferimento al fatto che avrebbe anche potuto cambiare il metro sanzionatorio, passando dalle semplici deplorazioni del passato per fatti analoghi addirittura alla ben più grave sanzione dell'esclusione dal Palio, addirittura per ben due Palii!

E se, come abbiamo visto, <u>il sistema sanzionatorio regge la sua corretta e legittima applicazione sul meccanismo dei precedenti</u> (intesi come "giurisprudenza" alla quale far riferimento per provvedimenti con casistiche simili, pur nell'ottica di una interpretazione ragionata alla quale non faccia difetto il buon senso, sempre per usare le parole del Magistrato delle Contrade) <u>e sulla necessità di un adeguato preventivo preavviso alle Contrade dell'intenzione di modificare drasticamente il metro sanzionatorio</u>, non si può che ribadire anche sotto tale ulteriore profilo l'illegittimità e infondatezza dell'odierna proposta sanzionatoria

La sanzione dell'esclusione per due palii appare pertanto manifestamente esorbitante per la violazione del principio sancito dall'art.99 bis R.P. e la mancanza non solo nel provvedimento, ma



anche nella realtà dei fatti, di adeguata ed esplicita motivazione dello scostamento dai precedenti indirizzi sanzionatori della Giunta.

*** *** ***

-II -

SULLA PROPOSTA DI DEPLORAZIONE

1) Sulla duplicazione della sanzione per il medesimo fatto.

L'Assessore Delegato inspiegabilmente propone la ulteriore sanzione di una deplorazione per il medesimo fatto per cui già aveva proposto la sanzione oggetto di commento e criticata al precedente capo della presente memoria.

La motivazione è che si tratterebbe di una responsabilità diretta della Contrada per la violazione dell'art. 101 comma 1 RP in relazione agli artt. 87 e 63, il quale ultimo stabilisce che dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà i fantini passano alle dipendenze dell'Autorità Comunale e del Mossiere, con divieto ai capitani di impartire loro ordini o disposizioni.

Va però detto che non è corretto sostenere che si tratti di responsabilità <u>diretta</u>, in quanto l'art. 101 RP è invece rubricato per tutti i suoi commi come "Responsabilità <u>oggettiva</u> delle Contrade".

Si tratta dunque di frazioni della stessa condotta per la quale è stata richiesta la sanzione dell'esclusione per due Palii. Ebbene, delle due l'una: se fosse corretta la prima interpretazione, la condotta sarebbe assorbita nella sanzione principale e non potrebbe essere sanzionata autonomamente; in alternativa se la condotta della prima proposta fosse invece derubricata nella ottica sanzionatoria della deplorazione, giungeremmo ugualmente allo stesso risultato, poiché si tratterebbe pur sempre di una fase della stessa condotta.

Via Tommaso Pendola, 21 - 53100 Siena - tel. e fax 0577 19118 e-mail: tartuca@tartuca.it



La pluralità degli interessi lesi col medesimo fatto, secondo ogni principio e norma positiva di diritto penale ed amministrativo che sempre si devono tenere in considerazione nei procedimenti disciplinari di ogni tipo, vieppiù se condotti da un'Amministrazione Pubblica, non può dare luogo ad una pluralità di infrazioni o "reati" e di conseguenti diverse sanzioni, ma alla qualificazione della fattispecie nell'ambito di unica violazione, al massimo, connotata da un'aggravante.

Va però detto che, in considerazione della oggettiva scarsa gravità e rilevanza del fatto, la sanzione che parrebbe essere adeguata sarebbe al massimo quella della censura e non quella della deplorazione.

*** *** ***

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei motivi a sostegno della presente memoria si può chiaramente concludere che l'Assessore Delegato ha proposto nei confronti della Contrada della Tartuca una serie di sanzioni che sia considerate singolarmente che considerate nel loro complesso, denotano una volontà ed un effetto punitivo sproporzionato rispetto ai fatti realmente accaduti prima e durante il Palio di Luglio 2018. Tale volontà punitiva è stata espressa in violazione dei principi generali e regolamentari a cui il procedimento amministrativo dovrebbe attenersi, e con affermazioni che non trovano riscontri nella oggettiva realtà emergente sia dalla Relazione dei deputati della Festa che dalla pluralità di fonti di prova contraria forniti dalla sottoscritta Contrada.

Per Tali motivi si richiede che la Giunta del Comune di Siena - nel decidere sulle proposte di sanzione avanzate dall'Assessore delegato - voglia adeguare ogni sua decisione a criteri di legittimità, proporzionalità ed adeguatezza consoni ai fatti in esame e conseguentemente

Via Temmuse Pendola, 21 - 53100 Siena - tel. e fax 0577 19118 e-mail: tartuca@tartuca.il



voglia

- annullare e respingere e/o riformare la proposta di sanzione dell'esclusione dalla partecipazione di due Palii per i motivi di nullità e contrarietà agli artt.92, 98, 99 bis e 101 R.P. oltre che per i motivi esposti in narrativa; in subordine applicare la sanzione della deplorazione;
- 2) respingere la proposta di sanzione di una deplorazione per essere il fatto ivi punito già incluso e considerato nella precedente sanzione; in subordine annullare e respingere e/o riformare la proposta di sanzione della deplorazione per violazione degli artt. 63, 87, 97 e 101 oltre che per i motivi esposti in narrativa e/o applicare la diversa sanzione della censura.

Si depositano i seguenti documenti, destinati a fare parte integrante e sostanziale della presente memoria:

- 1) Ordinanza n. 83 prot. n. 64423 del 6.8.2018
- Copia conforme di estratto della Relazione dei Deputati della Festa del Palio del 2.7.2018 e supporti allegati
- 3) Intervista rilasciata al Quotidiano "La Nazione" del 5.7.2018 dal Capitano Gianni Cortecci
- 4) Intervista rilasciata al Quotidiano "Il Corriere di Siena" del 5.7.2018 dal Fantino Andrea Chessa
- File audio su supporto digitale dell'intervista rilasciata a Antenna Radioesse del 4.7.2018 dal Fantino Andrea Chessa
- 6) Intervista rilasciata al Quotidiano "Il Corriere di Siena" del 7.8.2018 dal Fantino Elias Mannucci
- 7) Documento di indirizzo del Magistrato delle Contrade del 30.5.2010
- 8) Deliberazione del Consiglio Comunale del 27.1.1984
- 9) Deliberazione di Giunta del 13.11.2015

Siena, 16 agosto 2018

Il Priore della Contrada della Tartuca

Via Tommaso Pendola. 21 - 53100 Siena - tel. e fax 057 e-mail: tartuva ©tartuva.it